

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO**

20 ottobre 2003

**nella causa T-46/03 R: Leali SpA contro Commissione
delle Comunità europee**

**(«Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento
dell'ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza — Insussi-
stenza»)**

(2004/C 21/74)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-46/03 R, Leali SpA, con sede in Odolo, rappresentata dagli avv.ti G. Belotti e G. Vezzoli, sostenuta da Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Pignataro e sig. A. Whelan) avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 Tondo per cemento armato), nella parte in cui irroga alla ricorrente in solido con la Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, in liquidazione, un'ammenda di 6,093 milioni di euro, e alla sola ricorrente un'ammenda di 1,082 milioni di euro, il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 20 ottobre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso della Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V.
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 10 ottobre 2003**

(Causa T-348/03)

(2004/C 21/75)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 10 ottobre 2003, la Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V., con sede in Meppel (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. Erik H. Pijnacker Hordijk, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, relativa alla misura

d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali, in quanto in base al suo disposto le imprese che, alla data dell'11 luglio 2001, avevano già presentato una domanda di ammissione al regime cfa presso l'amministrazione tributaria, senza avere ancora ricevuto a tale data una decisione formale in merito, non verrebbero in considerazione ai fini del regime transitorio;

2. condannare la Commissione a sostenere le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, in data 27 dicembre, ha inoltrato presso l'amministrazione tributaria olandese una domanda al fine di poter costituire una riserva a far data dal 1° gennaio 2000 in forza del regime relativo alle attività di finanziamento internazionale (concernfinancieringsactiviteiten; in prosieguo: il «regime CFA»).

Nella decisione impugnata ⁽¹⁾ la Commissione ha dichiarato il regime CFA un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune ed ha imposto al governo olandese di revocarlo. Inoltre, la decisione impugnata prevede un regime transitorio. Successivamente, in risposta ad una domanda dei Paesi Bassi, la Commissione ha dichiarato che questo regime transitorio non vale per quelle imprese le quali, come la ricorrente, pur avendo presentato una domanda di ammissione al regime CFA prima dell'11 aprile 2003, non erano state ancora destinatarie di una decisione a tal riguardo. L'amministrazione tributaria olandese ha respinto per tale ragione la domanda della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente lamenta una violazione dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento. A suo parere, i principi generali del diritto comunitario osterebbero a che il regime transitorio sia limitato alle imprese destinatarie di una decisione entro l'11 luglio 2001. A causa di tale limitazione le imprese la cui domanda di autorizzazione alla costituzione di una riserva fosse ancora pendente a tale data presso l'amministrazione tributaria, e che pertanto erano parimenti legittimate a fare affidamento sulla compatibilità del regime CFA con il Trattato, verrebbero trattate in modo diverso senza alcuna giustificazione oggettiva.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione dell'art. 253 CE. A suo parere, la Commissione non avrebbe addotto una motivazione sufficiente a giustificazione del fatto che il regime transitorio di cui all'art. 2 della decisione impugnata debba essere limitato alle imprese già destinatarie di un provvedimento dell'amministrazione tributaria alla data dell'11 luglio 2001.

(¹) Decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180, pag. 52).

Ricorso del sig. Andreas Mausolf contro l'Europol, proposto il 16 ottobre 2003

(Causa T-355/03)

(2004/C 21/76)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 16 ottobre 2003, il sig. Andreas Mausolf, residente in Leiden (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti M.F. Baltussen e P. de Casparis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso avverso l'Europol.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione implicita di rigetto dell'Europol avente ad oggetto il ricorso proposto dal sig. Mausolf avverso il provvedimento 2 gennaio 2003, e, al tempo stesso, annullare il detto provvedimento;
- 2) condannare l'Europol al risarcimento dei danni sofferti dal sig. Andreas Mausolf, ivi comprese, in ogni caso, le spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione di non attribuirgli nessuno scatto retributivo periodico supplementare per il periodo a partire dal 1° luglio 2002.

Il ricorrente allega che la decisione è insufficientemente motivata e pertanto viola il principio generale secondo cui le decisioni devono essere motivate.

Ricorso della MEDICI GRIMM KG contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 31 ottobre 2003

(Causa T-364/03)

(2004/C 21/77)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 31 ottobre 2003 la MEDICI GRIMM KG, Rodgau Hainhausen, Germania, rappresentata dal Dr. Robert MacLean, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea è responsabile del danno cagionato ad essa ricorrente, nonché condannare il Consiglio al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima, nella misura di EUR 89 286 per interessi e di EUR 81 079 per spese legali relative al procedimento amministrativo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale;
- condannare il Consiglio al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società dedita al commercio di borsette in cuoio. Nell'ambito della sua attività commerciale, essa ha importato regolarmente borsette prodotte da una società stabilita nella Repubblica popolare cinese. Il regolamento (CE) del Consiglio n. 1567/97 (¹) imponeva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese. Tale regolamento veniva successivamente modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380 (²), che imponeva uno specifico dazio antidumping dello 0 % sulle borsette importate dalla ricorrente.

Tuttavia, tale disposizione non veniva introdotta con effetto retroattivo e dunque non venivano rimborsati i dazi pagati dalla ricorrente fino a quel momento.